

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2017/158

del 27/03/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 435

del 27/03/2017

SERVIZI AI CITTADINI

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA
BALLETTI N. 6, 5° P., INT. 9 - OSPITALITA' NON AUTORIZZATA -
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE**

IL DIRIGENTE

premesso che:

- l'inquilino - le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto - è assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Balletti n. 6, 5° p., int. 9;
- il 14 novembre 2014 egli dichiarava, a favore della madre infra65enne - le cui generalità pure sono indicate nell'ALLEGATO A - un'ospitalità temporanea per un anno, ai sensi del vigente regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP (delib. consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 7); tale ospitalità veniva rinnovata dall'interessato (tramite la moglie delegata) il 26 aprile 2016, per la seconda annualità, la quale veniva a scadenza il 13 novembre 2016;
- giunta tale scadenza si constatava che l'ospite era ancora anagraficamente presente all'indirizzo dell'alloggio di ERP; pertanto, in assenza di rinnovo spontaneo dell'ospitalità per la terza annualità, l'Uff. Casa, con nota ("avvio del procedimento") n. 335 del 17 novembre 2016, provvedeva a sollecitare in tal senso l'inquilino, assegnandogli il termine di 30 gg. dal ricevimento per ottemperare, ammonendolo che l'omesso rinnovo configura una "grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi" (delib. cit., all. D, art. 1, 5° comma) e invitandolo a regolarizzare – eventualmente rateizzandolo – l'insoluto per canoni e spese accessorie di € 3.962,13, ciò essendo una condizione per assentire la dichiarazione di ospitalità (delib. cit., all. D, art. 8, 1° comma);

considerato che:

- stante l'impossibilità di notificarla all'interessato per la sua irreperibilità, la detta nota di sollecito veniva depositata il 23 gennaio u.s. presso la Casa comunale (artt. 139-140 c.p.c.), sicché la notificazione si presume perfezionata il 22 febbraio u.s., e pertanto il termine di 30 gg. intimato per integrare il contraddittorio è spirato il 24/3 u.s.;
- a tutt'oggi l'ospite temporanea – oltre ad essere ancora infra65enne - risulta iscritta nella scheda anagrafica di famiglia dell'assegnatario (il cui insoluto ammonta ormai ad € 5.565,33, con rateizzazione "non rispettata"), mentre la dichiarazione di ospitalità non è stata rinnovata, né l'inquilino ha coltivato alcun contraddittorio con l'Uff. Casa; pertanto, l'ufficio ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" in ordine alla violazione del cit. regolamento comunale e della sottoindicata legge regionale sull'ERP;

vista la l. Reg. E.-R. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modif. e integr., ed in particolare l'art. 30 comma 1, lett. b); visto il più volte citato regolamento comunale sulle ospitalità, di cui si richiama qui, in particolare l'art. 1, 5° comma: "La permanenza di un soggetto presso l'alloggio, che si protragga per più di tre mesi e che non sia stata autorizzata ai sensi del presente regolamento, si configura come grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi; l'avvenuta iscrizione anagrafica di un soggetto all'indirizzo dell'assegnatario non implica il superamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento",

d i c h i a r a

l'inquilino decaduto dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito a R.E. in Via Balletti n. 6, 5° p., int. 9;

o r d i n a

all'inquilino, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio immediato dell'alloggio, libero da persone e cose, mediante riconsegna delle chiavi all'ACER;

f a p r e s e n t e

all'inquilino, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'inquilino e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 comma 3 e dell'art. 35 comma 2 della l.r. succitata - è dovuto all'ACER di R.E. il pagamento del canone di locazione maggiorato, il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ente gestore stesso;
- ai sensi del regolamento comunale sull'ERP (delib. consiliare n. 9568/186 del 07.11.2011 – art. 17, 2° comma), l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – su istanza dell'interessato e **limitatamente all'effetto del rilascio** – qualora nel nucleo siano presenti persone con gravi disagi socio-sanitari, attestati dal Servizio Sociale;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.